PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 22.01.2018

Circolare 07/2018
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti

La Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017. Nella tabella che segue si presentano le disposizioni di maggiore interesse dell'articolo 1.

Sommario

Interventi di riqualificazione energetica 2
Interventi di recupero edilizio e sisma *bonus* 3
Bonus mobili ed elettrodomestici 3
Bonus verde al 36% 3
Cedolare secca e contratti a canoni concordati 3
Bonus riqualificazione alberghi 3
Iva ridotta 10% e beni significativi 4
Detrazione studenti fuori sede 4
Atti societari con atto pubblico informatico 4
Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti 4
Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente 4
Proroga *maxi* ammortamento al 30% 4
Proroga *iper* ammortamento 4
Rifinanziamento Sabatini-*Ter* 5
Tassazione interessi su prestiti *Peer to Peer Lending* 5
Credito di imposta spese di formazione 5
Bonus creatività 6
Riallineamento valori contabili su partecipazioni estere 6
Rivista la norma antielusiva per l'imposta di registro 6
Bonus acquisto prodotti in plastica riciclata 6
Bonus Renzi 80 euro 7
Capital gain su cessione di azioni ottenute dai dipendenti per premi di risultato o *welfare* 7
Finanziamento cooperative 7
Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni 7
Bonus librerie 7
Società sportive dilettantistiche come società commerciali (SSDL) 8
Riduzione Ires per società riconosciute dal Coni 8
Esclusione applicazione norme sul lavoro subordinato per SSDL 8
Aliquota Iva 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL 8
Collaborazioni e società sportive 8
Esenzione compensi sportivi dilettanti 8
Contributo Enpam e società tra odontoiatri 9
Contributo CNPF e società tra avvocati 9
Privilegi e crediti professionali 9
Bonus strumenti musicali 9
Detrazione studenti con disturbo di apprendimento 9
Detrazione polizze per calamità naturali 9
Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dal 2019 9
Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti 11
Escluso il contante per le retribuzioni 11

Sanzioni per violazioni all'obbligo di comunicazione dati operazioni transfrontaliere 11
Disposizioni relative all'acquisto di carburanti 11
Studi di settore anche per il 2017, gli Isa differiti al 2018 12
Rivisto il calendario degli adempimenti fiscali 12
Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) 12
Termini per assistenza fiscale 12
Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni 12
Modifiche alla disciplina del Gruppo Iva 12
Pagamenti Pubblica Amministrazione 13
Sospensione compensazioni modello F24 13
Modifiche alle regole di deduzione interessi passivi 13
Rivalutazione terreni e partecipazioni 13
Tassazione dividendi e *capital gains* per cessione di quote 13
Dividendi da paradisi fiscali: tassazione degli utili pregressi 13
Dividendi da paradisi fiscali: presunzione di favore per il contribuente 14
Dividendi da paradisi fiscali: tassazione al 50% con interpello 14
Stabile organizzazione: modifiche 14
Web Tax 14
Differimento IRI 15
Proroga fattura elettronica per *Tax Free Shopping* 15
Proroga Sistri 15

Comma	Lettera	In sintesi
3	a	**Interventi di riqualificazione energetica** Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con mantenimento della misura del 65% Differito al 31 dicembre 2018 il termine per fruire della detrazione per tutti gli interventi di riqualificazione energetica al 65% con esclusione delle fattispecie oltre specificate. Nuove ipotesi di *bonus* al 65% fino al 31 dicembre 2018 Prevista la specifica detrazione al 65% anche per i seguenti interventi: • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che conducano a un risparmio di energia primaria di almeno il 20% (tetto massimo detrazione 100.000 euro); • sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata alla caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione; • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013, unitamente alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI, VIII della Comunicazione della Commissione UE 2014/207/02). Proroga del termine al 31 dicembre 2018 con riduzione della misura al 50% Godono della detrazione nella misura ridotta del 50%, i seguenti interventi: • acquisto e posa in opera di finestre e infissi; • acquisto e posa in opera di schermature solari; • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili (con importo massimo della detrazione fissato a 30.000 euro); • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe "A" secondo le specifiche del Regolamento UE 811/2013. Soggetti assimilati agli Iacp La detrazione può essere fruita, oltre che dagli Iacp, anche da soggetti ritenuti similari, quali: • enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei "*in house providing*", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. Riqualificazione energetica con riduzione del rischio sismico In relazione alle spese per interventi: • sulle parti comuni condominiali; • di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3; • finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica,

		è possibile fruire (in alternativa alle rispettive detrazioni) di un *bonus* dell'80% (riduzione di una classe di rischio) oppure 85% (riduzione 2 classi di rischio) in relazione a un ammontare massimo di spesa di 136.000 euro per ciascuna delle unità che compongono l'edificio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Cessione del credito È prevista la possibilità di cessione del credito da agevolazione: • sia per i soggetti capienti, sia per quelli incapienti; • per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica. Possibilità di emanazione di nuovi decreti È prevista la possibilità di emanazione di nuovi decreti che regolamentino: • i requisiti tecnici degli interventi; • i massimali di spesa/detrazione per tipologia di intervento; • i controlli effettuabili dall'Enea, per ogni tipo di agevolazione.
	b	Interventi di recupero edilizio e sisma *bonus* Proroga detrazione su spese per recupero del patrimonio edilizio Si proroga, al 31 dicembre 2018, il termine per la fruizione della detrazione del 50% per le spese legate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con importo massimo di 96.000 euro. Sisma *bonus*: estensione soggettiva I benefici fiscali per la messa in sicurezza statica degli edifici possono essere fruiti: • dagli Iacp; • dagli enti istituiti in forma societari, aventi gli stessi fini degli Iacp, conformi ai requisiti europei "*in house providing*", in relazione agli interventi su immobili di proprietà, oppure gestiti per conto del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, purché già costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci. Monitoraggio del risparmio energetico conseguente agli interventi Si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'Enea, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Mise, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
	b	*Bonus* mobili ed elettrodomestici Si dispone la proroga al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).
12-15		*Bonus* verde al 36% Introdotta una nuova detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliari a uso abitativo e pertinenze (esistenti) sulle quali siano stati realizzati: • interventi di sistemazione a verde di aree private scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi; • coperture a verde e giardini pensili; • spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. La detrazione è estesa anche agli intervento realizzati su parti comuni condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo che compone il condominio. Il pagamento deve essere eseguito con metodologie tracciate. La ripartizione del beneficio è decennale.
16		Cedolare secca e contratti a canoni concordati La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% è prorogata sino al 2019. Il beneficio, opzionale, interessa i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3 e 8 L. 431/1998) relativi ad abitazioni: • site in Comuni ad alta tensione abitativa; • site in Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28 maggio 2014; • site in Comuni colpiti da eventi eccezionali, anche senza tensione abitativa; • concesse in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
17-18		*Bonus* riqualificazione alberghi Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, per la

		realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il *bonus* è pari al 30% delle spese sostenute, sino a un massimo di 200.000 euro.
19		**Iva ridotta 10% e beni significativi** Con norma di interpretazione autentica, in tema di applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% per gli interventi di recupero di fabbricati abitativi in cui sono impiegati beni significativi, si prevede che: • nel calcolo della base imponibile si debba tenere conto dell'eventuale presenza di parti staccate, solo nel caso in cui le medesime non abbiano una propria autonomia funzionale; • il valore del bene significativo (che quindi comprende anche le eventuali parti staccate "non funzionalmente autonome") va determinato sulla base dell'accordo tra le parti, fermo restando il rispetto del costo di acquisto o del costo della materia prima e della manodopera impiegata per la realizzazione; • nella fattura si deve specificare anche il valore del bene significativo impiegato nel conteggio.
23-24		**Detrazione studenti fuori sede** Sono riviste le condizioni per fruire della detrazione per le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede. <u>Disposizione a regime (inalterata)</u> Si riconosce il *bonus* del 19% per le spese per canoni sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. <u>Disposizione in deroga (limitata per il 2017 e 2018)</u> Si riconosce il *bonus* del 19% agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo: • distante almeno 100 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia; • distante almeno 50 Km dal Comune di residenza, anche all'interno della stessa Provincia, se ubicato in zona montana o disagiata.
25		**Atti societari con atto pubblico informatico** Viene abrogata la possibilità, introdotta con D.L. 148/2017, di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società. Per effetto delle modifiche, si ripristina - quindi - la necessità di redazione con atto pubblico informatico; rimane indispensabile l'intervento del notaio, mentre le parti possono sottoscrivere, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l'atto stesso e i suoi eventuali allegati. Questa modalità era obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la P.A., ma può essere utilizzata anche per altri contratti. Entrano nel novero i seguenti contratti: • atti di natura fiscale delle imprese familiari (articolo 230-*bis*, cod. civ.); • atti di trasformazione delle società (articolo 2498, cod. civ). • atti di scissione delle società (articolo 2506, cod. civ.); • contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (articolo 2556, cod. civ.).
28	a	**Incentivi al trasporto pubblico: detrazione per abbonamenti** È concessa la detrazione al 19% per la spesa per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
	b	**Incentivi al trasporto pubblico: esclusione dal reddito di lavoro dipendente** Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti per l'acquisto abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
29 e 34		**Proroga *maxi* ammortamento al 30%** È prorogato il beneficio del *maxi* ammortamento imprese e lavoratori autonomi che investono in beni materiali strumentali nuovi nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione). Il costo di acquisto da dedurre (*extra* contabilmente) è maggiorato del 30% e non più del 40%; non vi è alcuna rilevanza del costo maggiorato ai fini degli studi di settore. <u>Beni esclusi:</u> • tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; • i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; • fabbricati e costruzioni; • beni compresi in particolari gruppi.
30-33		**Proroga *iper* ammortamento**

35-36		Deduzione del costo maggiorata del 150% (beni materiali interconnessi) Viene prorogata l'agevolazione dell'*iper* ammortamento (per beni ex Tabella A, Legge di Bilancio 2017, interconnessi) fino al 31 dicembre 2018, ovvero 31 dicembre 2019 a condizione che entro il precedente anno sia accettato l'ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene. Cessione del bene con investimento sostitutivo Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario, se - nello stesso periodo d'imposta del realizzo - l'impresa: a) sostituisce il bene originario con uno materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. Nel caso in cui: • il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello di acquisizione del bene sostituito e • ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Deduzione del costo maggiorata del 40% (beni immateriali collegati) Prorogata anche l'agevolazione che premia, con maggiorazione del costo al 40%, gli investimenti effettuati (nel medesimo lasso temporale) in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B della Legge di Bilancio 2017, cui risultano aggiunte le seguenti voci • sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*; • *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; • *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).
40-42		Rifinanziamento Sabatini-*Ter* È prorogata la possibilità, per le pmi, di avvalersi dell'agevolazione (contributo in c/interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi) sino a esaurimento delle risorse disponibili.
43-44		Tassazione interessi su prestiti *Peer to Peer Lending* Sono tassati come interessi attivi i proventi derivanti da erogazione di prestiti, da parte di finanziatori non professionali, tramite piattaforme telematiche. I gestori della piattaforma sono obbligati all'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26%.
46-56		Credito di imposta spese di formazione Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino a un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, che devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli ambiti di cui all'allegato A. Sono, in ogni caso, escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro. Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Si disciplinano, inoltre, i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute

		per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione, si applicano sanzioni penali. Si demanda a un decreto, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio. Il Mef effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative eventualmente necessarie.
57-60		*Bonus* creatività Si istituisce un credito d'imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il credito d'imposta (da godere nei limiti del *de minimis*) è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Destinatari dell'agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche: • svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo; • sono soggetti passivi d'imposta in Italia; • hanno quale oggetto sociale attività (quali l'ideazione, la creazione e altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative e applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. Si affida a un D.M.: • la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi; • il compito di definire le norme applicative del credito d'imposta con riferimento alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell'agevolazione.
81-83		Riallineamento valori contabili su partecipazioni estere Si estende l'ambito applicativo delle norme che consentono il c.d. affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie e altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi e altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia. La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo. Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione.
87		Rivista la norma antielusiva per l'imposta di registro Integrando l'articolo 20, D.P.R. 131/1986, si prevede che l'imposta di registro sia applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non corrispondente alla forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli *extra* testuali e dagli atti a esso collegati. Rimane forma la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di valutare l'operazione nell'ambito delle disposizioni sull'abuso del diritto, tenendo anche in considerazione elementi estranei all'atto.
96-99		*Bonus* acquisto prodotti in plastica riciclata Si riconosce un credito d'imposta del 36% (per gli anni 2018-2020) alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il credito d'imposta: • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito; • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; • non determina pro rata di indeducibilità di interessi passivi e spese generali; • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in

		sede di dichiarazione dei redditi, mediante le procedure telematiche dell'Agenzia delle entrate; • non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; • è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Si affida a un D.I., da adottare entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018 il compito di definire criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.
132		*Bonus* Renzi 80 euro Si elevano le soglie reddituali a scaglioni (da 24.000 a 24.600 e dal 26.000 a 26.600) per l'accesso al c.d. *bonus* 80 euro, ferma restando la misura del credito, pari a 960 euro annui. Le modifiche interessano l'articolo 13, comma 1-*bis,* Tuir.
161		*Capital gain* su cessione di azioni ottenute dai dipendenti per premi di risultato o *welfare* Qualora il dipendente abbia ricevuto azioni a seguito della conversione di retribuzioni premiali (premi di risultato e somme erogate in forma di partecipazione agli utili), ai fini della determinazione del *capital gain* in caso di cessione, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, a prescindere dal fatto che i medesimi valori abbiano concorso alla formazione del reddito del dipendente stesso.
238-244		Finanziamento cooperative È stabilito che le società cooperative che ricorrono al prestito sociale, hanno l'obbligo di utilizzare tali importi esclusivamente in operazioni che sono strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Su tali somme non si rende, inoltre, applicabile la previsione di cui all'articolo 2467, cod. civ. ai sensi del quale il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. In maniera coordinata viene, inoltre, previsto che entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) dovrà adottare una delibera con cui prevedere che: 1. l'importo massimo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il triplo del patrimonio netto come approvato nell'ultimo bilancio; tuttavia, deve essere previsto un periodo transitorio, nel limite di 3 anni, estendibile in casi eccezionali, per concedere alla cooperative di adeguarsi; 2. nel periodi transitorio l'ulteriore raccolta di prestiti sociali è subordinata al rispetto del parametro di cui sopra; 3. nel caso di prestito sociale di ammontare superiore ai 300.000 euro e del patrimonio netto sociale, almeno il 30% deve avere una copertura di garanzie reali e/o personali realizzata tramite la costituzione di un patrimonio separato. In alternativa può essere prevista l'adesione della cooperativa a uno schema di garanzia di prestiti sociali che garantisca la stessa percentuale del 30%; 4. definisca maggiori obblighi di informazione e pubblicità; 5. definisca modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio. Nel termine di 240 giorni dalla delibera del Cicr dovrà essere emanato dal Mise un decreto con cui vengano definite forme e modalità di controllo e monitoraggio.
252-253		Reddito figli a carico di età non superiore 24 anni Integrando l'articolo 12, comma 2, Tuir, si eleva, a partire dal 1° gennaio 2019, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.
319-321		*Bonus* librerie A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e/o usati in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta (nei limiti del "*de minimis*") parametrato: • agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio; • nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto attuativo, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d'imposta: • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap;

		• non rileva ai fini del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con apposito decreto attuativo, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stabilite le disposizioni applicative, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa.
353-354		**Società sportive dilettantistiche come società commerciali (SSDL)** Le SSD possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V, cod. civ.. A pena di nullità, lo statuto delle SSD con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o ASD affiliate alla medesima Federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un "direttore tecnico" che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
355		**Riduzione Ires per società riconosciute dal Coni** L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle SSDL riconosciute dal Coni. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti "*de minimis*".
356		**Esclusione applicazione norme sul lavoro subordinato per SSDL** Modificando il D.Lgs. 81/2015, si prevede che le regole sul rapporto di lavoro subordinato non siano applicabili alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, nonché delle SSDL.
357		**Aliquota Iva 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL** Integrando le Tabelle allegate al D.P.R. 633/1972 si prevede l'applicazione dell'Iva al 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. La misura serve da calmiere per l'impossibilità di applicare, per tali soggetti, il regime forfetario della L. 398/1991.
358-360		**Collaborazioni e società sportive** Le norme sono volte a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015). Si dispone in particolare che: • le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del Coni) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa; • i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente: − redditi diversi, se stipulati da società e ASD riconosciute dal Coni; − redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle SSDL riconosciute dal Coni (comma 359); • dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle SSDL siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs.
367		**Esenzione compensi sportivi dilettanti** Modificando l'articolo 69, Tuir, si prevede che siano escluse da imposizione, nei limiti di 10.000 euro (rispetto ai precedenti 7.500 euro) le somme erogate da: • Coni; • Federazioni sportive nazionali; • Unire (Unione nazionale per l'Incremento delle razze equine); • enti di promozione sportiva; • qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai predetti enti

		ai seguenti soggetti: • atleti, arbitri e guardalinee; • cronometristi; • personale sanitario; • accompagnatori delle squadre e degli arbitri; • dirigenti delle Federazioni sportive; • personale amministrativo che collabora con la società o con l'ASD. Continuano a non essere tassati, senza concorrere alla nuova soglia dei 10.000 euro, i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio, viaggi e trasporti, sostenuti per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.
442		**Contributo Enpam e società tra odontoiatri** Le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della L. 124/2017 (Legge sulla concorrenza) devono versare un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla "gestione quota B" del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam). Tale contributo deve essere versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura d'esercizio. La "quota B" dell'Enpam è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).
443		**Contributo CNPF e società tra avvocati** Si prevedono alcune modifiche alle disposizioni relative all'esercizio della professione forense in forma societaria e, inoltre, nuove regole riguardanti i versamenti alla Cassa forense. In particolare, si prevede: • l'inserimento obbligatorio, nella ragione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati"; • una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense; • l'obbligo della Cassa forense di adottare entro 1 anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.
474		**Privilegi e crediti professionali** Si modifica l'articolo 2751-*bis,* cod. civ. in tema di crediti privilegiati, al fine di specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva.
643		***Bonus* strumenti musicali** Si proroga di un anno la disposizione della Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto un credito d'imposta del 65% (per un massimo di 2.500 euro), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 milioni di euro (ridotto a 10 milioni per il 2018). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.
665-667		**Detrazione studenti con disturbo di apprendimento** È prevista (dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018) la detrazione del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per: • l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla L. 170/2010, necessari all'apprendimento; • l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. Con apposito provvedimento saranno stabilite le regole per la fruizione della detrazione.
768-770		**Detrazione polizze per calamità naturali** È prevista la detrazione del 19% per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Le disposizioni si applicano solo alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
909 915-917		**Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dal 2019** Questa è senz'altro **la disposizione della Legge di Bilancio con maggiore impatto sulle normali attività**

928		amministrative delle aziende e dei professionisti: quella di emissione della fattura ai clienti. Le disposizioni prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (salvo alcune eccezioni), l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Obbligo generalizzato dal 2019 A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Rientrano nell'obbligo anche le operazioni verso privati, ferme restando le casistiche di esonero dall'obbligo di emissione della fattura; in tal caso, le fatture sono messe a disposizione in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo di rilascio di un documento in formato analogico da parte dell'emittente (il privato può rinunciare alla consegna del documento). Sono, invece, espressamente esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Fatture per operazioni da e verso l'estero Si prevede inoltre la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione per i documenti pervenuti. In caso di omissioni o errori, si applica una sanzione di 2 euro per fattura, con il massimo di 1.000 euro per trimestre. La sanzione viene ridotta al 50% se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero entro tale termine è approntata la correzione. Non si applica il cumulo giuridico. Conservazione elettronica Per i documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio, risultano assolti gli obblighi di conservazione elettronica; tempi e modalità saranno rese note con apposito provvedimento. Fatturazione elettronica per cessioni di carburanti e subappalti pubblici dal 1° luglio 2018 Oltre all'obbligo già evidenziato nella ns. circolare 05/2018, l'obbligo di emissione della fattura elettronica si applica già dal 1° luglio 2018 per: • cessioni di benzina e gasolio per motori; • prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese (insieme dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, L. 136/2010, intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto), nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato da una P.A.. Le informazioni elettroniche saranno utilizzate dall'Amministrazione finanziaria e giudiziaria per i rispettivi compiti istituzionali. Corrispettivi elettronici per cessioni di carburanti dal 1° luglio 2018 Dal 1° luglio diviene obbligatoria: • la memorizzazione elettronica e • la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati per motori. Regole, modalità e tempistiche (anche differenziate in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti) saranno fissate con provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. Semplificazioni amministrative e contabili Ai lavoratori autonomi, ai semplificati e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica dei dati e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione: • i dati per le liquidazioni periodiche; • una bozza di dichiarazione annuale Iva; • una bozza di dichiarazione dei redditi;

		• le bozze dei modelli F24. Inoltre, non si avrà più obbligo di tenuta dei libri Iva. Settore della grande distribuzione Si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.
909	c)	**Incentivi alla tracciabilità dei pagamenti** Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un D.M., la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
910-914		**Escluso il contante per le retribuzioni** Si introducono limitazioni alle forme di pagamento delle retribuzioni del personale dipendente. Queste, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2018, dovranno essere corrisposte esclusivamente con metodi tracciati (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamento in contanti presso lo sportello bancario con apposito mandato di pagamento su conto di tesoreria, assegno consegnato al dipendente o a un familiare in caso di impedimento) e concerne i rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, con esclusione dei rapporti instaurati con le P.A. e di quelli inerenti ai servizi familiari e domestici. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova di avvenuto pagamento. Per la violazione, si applica al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
915		**Sanzioni per violazioni all'obbligo di comunicazione dati operazioni transfrontaliere** Integrando l'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 si prevede che per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'istituto del cumulo giuridico.
919 920 921		**Disposizioni relative all'acquisto di carburanti** Piano straordinario di controlli Si prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti. Obbligo di fattura elettronica per distributori (cessioni a soggetti Iva) Si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva. Si circoscrive, dunque, l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
922 923 924-925 926		Deduzione vincolata del costo del carburante Introducendo un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 164, Tuir, si prevede che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2018. Detrazione vincolata dell'Iva sul costo del carburante Al fine della detrazione dell'Iva sull'acquisto di carburante, è richiesto il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate (con la possibilità di individuazione di altri mezzi con apposito provvedimento). Credito di imposta a distributori di carburante Agli esercenti impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta (nel limite *de minimis*) pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione. Abrogazione scheda carburante Per effetto di quanto sopra, viene abrogato il D.P.R. 444/1997 istitutivo della scheda carburante. Decorrenza delle norme

927		Si fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.
931		**Studi di settore anche per il 2017, gli Isa differiti al 2018** Si proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. In tal modo, si evitano disparità di trattamento tra soggetti che applicano gli studi di settore e altri che applicano gli Isa sul medesimo periodo di imposta.
932		**Rivisto il calendario degli adempimenti fiscali** Sono introdotte disposizioni che hanno la finalità di evitare il sovrapporsi di adempimenti; le stesse rimangono in vigore per gli anni in cui è vigente l'obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro). Termine invio spesometro 2° trimestre La scadenza slitta dal 16 al 30 settembre. Termine trasmissione delle dichiarazioni del redditi e Irap La scadenza slitta dal 30 settembre al 31 ottobre.
933		**Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770)** Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e di invio telematico delle certificazioni uniche come segue: • modello 770: al 31 ottobre di ogni anno, anziché 31 luglio; • trasmissione telematica delle CU relative a redditi esenti o non ricompresi nella dichiarazione precompilata: al 31 ottobre.
934		**Termini per assistenza fiscale** SI modificano alcune scadenze in tema di assistenza fiscale, contenute nel D.M. 164/1999. In particolare si prevede: • termine per la presentazione della dichiarazione a un Caf-dipendenti: prorogato dal 7 luglio al 23 luglio; • termine per la conclusione delle attività dei Caf dipendenti e professionisti abilitati (comunicare all'Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte): • entro il 29 giugno: per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; • entro il 7 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; • entro il 23 luglio: per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le eventuali dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 10 novembre.
935		**Errata applicazione aliquota Iva: modifica delle sanzioni** Modificando il contenuto dell'articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
984-985		**Modifiche alla disciplina del Gruppo Iva** Si modificano talune regole relative alla disciplina del gruppo Iva, introdotta (agli articoli da 70-*quinquies* a 70-*duodecies*, D.P.R. 633/1972) dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 24, L. 232/2016). Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella normativa del gruppo Iva, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo sia in caso di prestazioni rese a titolo gratuito. In particolare si chiarisce che: • le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo Iva, da un soggetto che non ne fa parte; • le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un gruppo Iva costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; • la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole

		generali (articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972). Inoltre, si chiarisce che le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
986-989		**Pagamenti Pubblica Amministrazione** Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l'obbligo di verificare l'assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro. In caso di inadempimento, la P.A. sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30 giorni), il pagamento delle somme dovute, sino a concorrenza del debito pendente. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.
990		**Sospensione compensazioni modello F24** Si prevede che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, sino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni, ove si evidenzino profili di rischio che richiedano l'effettuazione di un controllo. Il versamento in compensazione: • si considera correttamente eseguito alla data di originaria presentazione della delega, qualora i riscontri diano esito positivo, circostanza che si può evincere anche con il decorso dei 30 giorni senza diversa comunicazione; • si considera come non effettuato, in caso contrario. È prevedibile che siano considerate posizioni a rischio: • gli utilizzi di un credito da parte di un soggetto diverso dal titolare; • la compensazione di crediti riferiti ad annualità di molto anteriori al momento di presentazione della delega; • le compensazioni effettuate per l'estinzione di debiti iscritti a ruolo. Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno comunque stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
994-995		**Modifiche alle regole di deduzione interessi passivi** Modificando le regole di determinazione del RoI, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, si prevede l'esclusione dei dividendi relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ..
997-998		**Rivalutazione terreni e partecipazioni** Riaperta la possibilità di rivalutazione delle quote di partecipazione (non negoziate in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e non), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%. I riferimenti sono quelli canonici: • possesso del bene da rivalutare al 1° gennaio 2018; • data ultima di giuramento della perizia al 30 giugno 2018; • data di scadenza del pagamento della sostitutiva o della prima rata al 30 giugno 2018; • possibilità di versamento delle somme in 3 rate annuali, con maggiorazione di interessi.
999-1006		**Tassazione dividendi e *capital gains* per cessione di quote** <u>*Capital gain* derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate</u> Viene eliminata qualsiasi differenza di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una imposizione fissa del 26%. Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi: • non vi sarà più necessità di distinguere le differenti fattispecie; • si potranno sommare algebricamente tra loro plusvalenze e minusvalenze di entrambe le "famiglie". Le nuove disposizioni riguardano i redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia stata prevista alcuna disposizione transitoria. <u>Tassazione dei dividendi e proventi assimilati</u> I dividendi e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo definitivo del 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione. Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tuttavia: • alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires; • formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; • deliberate dal 2018 al 2022 rimane applicabile la disciplina previgente, così come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.
1007		**Dividendi da paradisi fiscali: tassazione degli utili pregressi**

		Utili prodotti fino al 2014 Ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella *black list* relativa alle Cfc (D.M. 21 novembre 2001). Utili prodotti dopo il 2014 Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d'imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 167, comma 4, Tuir, il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2016 il territorio estero è considerato "paradisiaco" se applica un regime di tassazione inferiore al 50% di quello domestico, senza più alcun riferimento alla *black list.* Monitoraggio della stratificazione delle riserve In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
1008		Dividendi da paradisi fiscali: presunzione di favore per il contribuente Ai fini della applicazione delle regole di cui al comma 1007, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerarsi non provenienti da Stati paradisiaci.
1009		Dividendi da paradisi fiscali: tassazione al 50% con interpello Ai fini dell'articolo 89, Tuir, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di insediamento. In tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
1010		Stabile organizzazione: modifiche Modificando l'articolo 162, Tuir si ridefinisce la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Al comma 2, si aggiunge una nuova lettera f-*bis*), affermandosi che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. Vengono integralmente sostituiti i commi da 4 a 7. Si prevede, ad esempio, che la dizione "stabile organizzazione" non comprende: • l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; • la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; • la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) a e).
1011-1019		Web Tax Viene introdotta l'imposta sulle transazioni digitali (c.d. *Web Tax*), applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (sostituti di imposta, diversi da contribuenti minimi e forfetari), nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Oggetto della nuova imposta sono i servizi forniti attraverso *internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile

		da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. In ogni caso, un apposito decreto del Mef avrà il compito di individuare, entro il 30 aprile 2018, le prestazioni di servizi interessate. L'imposta è applicata nella misura del 3%, applicabile sull'ammontare del corrispettivo dovuto per la transazione (Iva esclusa). La tassazione scatta solo qualora il prestatore, residente o non residente, effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni. L'imposta è prelevata al momento del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa sul prestatore (salvo che questo attesti di essere sotto soglia), e viene riversata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo. Il meccanismo scatterà dal 2019, periodo successivo a quello di pubblicazione del necessario decreto attuativo. Ai fini dell'accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni Iva.
1063		Differimento IRI Si prevede che il primo anno di applicazione dell'Iri slitti dal 2017 al 2018. La disposizione non ha previsto alcuna clausola di salvaguardia per coloro che avessero ipotizzato di adottare il regime già dal 2017, riducendo contestualmente gli acconti ai fini Irpef. Si dovrebbe escludere l'applicabilità di sanzioni.
1088		Proroga fattura elettronica per *Tax Free Shopping* Viene posticipata al 1° settembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione Europea.
1134-1135		Proroga Sistri Si proroga fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui: • continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri); • non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners s.r.l.